



Ufficio Affari Legali, del Personale ed Adempimenti disciplinari

Determinazione del Direttore Generale

N° 285 DEL 03/10/2023

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO

N° _____ DEL _____

**Oggetto: Pagamento spese di lite all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina. -
Procedimento civile Mazzeo Stefano C/ESA - Importo complessivo € 2.844,50.**

PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina ha rappresentato e difeso l'Ente di Sviluppo nei due gradi di giudizio nella causa Mazzeo Stefano c/ESA definita con Sentenza della Corte di Appello n° 1524/2011 favorevole per l'E.S.A.;

RITENUTO di dover procedere al pagamento dell'importo di € 2.844,50, misura posta a carico dell'Amministrazione E.S.A., giuste N° 2 notule spese diritti ed onorari da corrispondere al 50% trasmesse dall'Avvocatura distrettuale di Messina per il relativo pagamento;

VISTA la nota n. 154483 dell'11/08/2023 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti - Reti Irrigue dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, on la quale viene notificata la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 319 del 27/07/2023 che approva la delibera n.21/C.S. del 25 maggio 2023 "Approvazione bilancio di previsione finanziario per il triennio;

CONSIDERATO che la presente determina rientra tra quegli atti per cui l'Ente è autorizzato dalla predetta nota assessoriale, in quanto spese di natura urgente ed inderogabile;

VISTA l'urgenza e la indifferibilità della adozione della presente determina;

PROPONE

- di procedere, con effetti immediati, al pagamento della somma di € 2.844,50 a favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina che ha rappresentato e difeso l'Ente di Sviluppo nei due gradi di giudizio nella causa Mazzeo Stefano c/ESA definita con Sentenza della Corte di Appello n° 1524/2011 favorevole per l'E.S.A.;


- di sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025, trovando copertura al cap. 78 del bilancio di previsione esercizio 2023, giusta autorizzazione di cui alla nota prot. n. 6843/D.G. del 28/08/2023;

- di impegnare la somma di **€.2.844,50** al cap. 78 del bilancio di previsione esercizio 2023 e dare corso al relativo pagamento per le causali afferente i due gradi giudizio del contenzioso Mazzeo Stefano c/ESA definita favorevolmente per l'Ente medesimo con Sentenza della Corte di Appello di Messina n° 1524/2010;

DISPONE


- al Servizio Economico e Finanziario per l'effetto di quanto proposto e per quanto di propria competenza:
- di procedere per la liquidazione dell'importo complessivo di **€. 2.844,50**, giuste N° 2 notule spese, diritti ed onorari, tramite mandato diretto da commutarsi in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, indicando nel titolo il numero di contabilità e di articolo nonché la dicitura "da versare al Capo X Cap. 3518, art. 1 dello Stato" ai sensi dell'art. 1, 1° comma L. 23/12/1993 n. 539;
 - di impegnare la somma di **€. 2.844,50** al cap. 78 del bilancio di previsione finanziario esercizio 2023 e dare corso al relativo pagamento per le causali afferente la Sentenza n° 1524/2010 N.R.G. 418/2007 resa dalla Corte di Appello di Messina;
 - di comunicare all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina l'avviso di emissione del vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia a favore dell'Avvocatura Distrettuale di Messina relativo alle n° 2 notule spese, diritti ed onorari per l'importo complessivo di **€. 2.844,50** indicando il numero di **CONTENZIOSO 930/2005 afferente la Sentenza n° 1524/2010 Mazzeo Stefano C/ESA resa dalla Corte di Appello di Messina**, come trascritto nell'allegata nota della predetta Avvocatura;
 - di porre in essere gli atti gestionali consequenziali da parte del Direttore Generale. alla liquidazione dell'importo di **€. 2.844,50** riconosciuto dalla presente determina.

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI – F.R.
UFFICIO AFFARI LEGALI E AD. DISCIPLINARI
IL DIRIGENTE RGGENTE
Dr. Franco Greco



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Coll. Ammirato Sergio Mirabella



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


POSITIVO

NEGATIVO

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI- FONDO DI ROTAZIONE

Il Dirigente Reggente

Dr. Franco Greco



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

POSITIVO

ATTO: 1D 19920

IMPEGNO: 231353

SUBIMPEGNO: /

NEGATIVO

ENTE SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente Reggente

Dr. Giuseppe Greco



ENTE SI SVILUPPO AGRICOLO
DIREZIONE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;

VISTA la L.R. n. 4 del 16/04/2003 art. 54 comma 3;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n.19 del 23/12/2005;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170/C. ad A. del 19/06/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTA la Determina Commissariale n. 07 del 21 marzo 2023, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dott. Mario Candore – Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale – l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo. Procedure attuative ex art. 44, comma 4, L.R. del 28.12.2004 n. 17;

VISTA la Delibera Commissariale n. 07 del 31 marzo 2023, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, ratifica la determina sopra citata.

DETERMINA

- di procedere, con effetti immediati, al pagamento della somma di **€. 2.844,50** a favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina che ha rappresentato e difeso l'Ente di Sviluppo nei due gradi di giudizio nella causa **Mazzo Stefano c/ESA** definita con Sentenza della Corte di Appello n° 1524/2011 favorevole per l'E.S.A.;

- di sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025, trovando copertura al cap. 78 del bilancio di previsione esercizio 2023, giusta autorizzazione di cui alla nota prot. n. 6843/D.G. del 28/08/2023;

- di impegnare la somma di **€ 2.844,50** al cap. 78 del bilancio di previsione esercizio 2023 e dare corso al relativo pagamento per le causali afferente i due gradi giudizio del contenzioso **Mazzeo Stefano c/ESA** definita favorevolmente per l'Ente medesimo con Sentenza della Corte di Appello di Messina n° 1524/2010;

DISPONE

al Servizio Economico e Finanziario per l'effetto di quanto proposto e per quanto di propria competenza:

- di liquidare l'importo complessivo di **€. 2.844,50**, giuste N° 2 notule spese, diritti ed onorari, tramite mandato diretto da commutarsi in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, indicando nel titolo il numero di contabilità e di articolo nonché la dicitura "**da versare al Capo X Cap. 3518, art. 1 dello Stato**" ai sensi dell'art. 1, 1° comma L. 23/12/1993 n. 539;

- di impegnare la somma di **€. 2.844,50** al cap. 78 del bilancio di previsione finanziario esercizio 2023 e dare corso al relativo pagamento per le causali afferente la Sentenza n° 1524/2010 N.R.G. 418/2007 resa dalla Corte di Appello di Messina;

- di comunicare all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina l'avviso di emissione del vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia a favore dell'Avvocatura Distrettuale di Messina relativo alle n° 2 notule spese, diritti ed onorari per l'importo complessivo di **€. 2.844,50** indicando il numero di **CONTENZIOSO 930/2005 afferente la Sentenza n° 1524/2010 Mazzeo Stefano C/ESA** resa dalla Corte di Appello di Messina, come trascritto nell'allegata nota della predetta Avvocatura;

- di porre in essere gli atti gestionali consequenziali alla liquidazione dell'importo di **€. 2.844,50** riconosciuto dalla presente determina.



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Candore



*Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Messina*

Segue nota

Del 01.08.2016

Prot. n. 16676

CT. 930/2005 Avv. G. Cuccia

Oggetto

Causa: MAZZEO STEFANO C/ ESA

Recupero onorari ex art. 21 - R.D. 1611/33

Il Sollecito

PEC

ALL'ESA

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

UFFICIO AFFARI LEGALI

Via Libertà n. 203

90143 PALERMO

Si prega voler esitare quanto chiesto con la nota in riferimento che,
ad ogni buon fine si allega in copia.

Giovanni Cuccia
Avvocato Distrettuale dello Stato

Via dei Mille, Is. 221 n. 55 - 98123 Messina ---- C.F.: 80003660836

Tel. 090-710252/718352 ---- Fax 090-674168

[P.E. messina@avvocaturastato.it](mailto:PE.messina@avvocaturastato.it) (Posta Elettronica)

[P.E.C. messina@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:PE.C.messina@mailcert.avvocaturastato.it) (Posta Elettronica Certificata)



*Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Messina*

Risposta a nota

del

Prot. n.

Allegati

CT. 930/2005. Avv. Giovanna Cuccia

01/08/2016-16676 P
ADS Messina / POSTA CERTIFICATA



Oggetto

Causa: MAZZEO STEFANO
C/E.S.A. - ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Recupero onorari ex art. 21 - R.D. 1611/33

P.E.C.

ALL'E.S.A.
Ente di Sviluppo Agricolo
Ufficio Affari Legali
Via Libertà n. 203
90143 Palermo

Si trasmette copia della sentenza n.1524/2010 del 07.12.2010, iscritta al N.R.G. 418/2007, con cui la Corte di Appello di Messina ha accolto l'appello proposto nell'interesse di codesto Ente e in riforma della decisione impugnata, rigetta le domande proposte da Mazzeo Stefano, compensando tra le parti le spese del giudizio. Si allega altresì copia della sentenza del Tribunale di Messina n. 4597/2006.

In applicazione all'art.21, U.C. del T.U., sull'Avvocatura dello Stato, approvato con R.D. 30.10.1933 n.1611, modificato dall'art.27 della legge 3.4.79 n.103, ed in applicazione delle norme di cui alla legge 23.12.1993 n.539, che ha soppresso le contabilità speciali disponendo l'istituzione di appositi capitoli di bilancio dello Stato, si prega di voler corrispondere la somma di Euro 2.844,50 pari alla metà degli onorari nelle parcelle allegate, giusta liquidazione dell'Avvocato Distrettuale dello Stato F.F.

L'importo predetto dovrà essere rimesso a mezzo mandato diretto da commutarsi in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, indicando nel titolo il numero di contabilità e di articolo nonché la dicitura "da versare al Capo X, Cap. 3518, art.1 del bilancio dello Stato", ai sensi dell'art.1 1° comma L.23.12.1933 n.539.

Sarà cura di questa Avvocatura intestataria del vaglia, procedere al versamento sul competente Cap. di Bilancio dello Stato.

Giovanna Cuccia
Avvocato Distrettuale dello Stato F.F.

Via dei Mille, 1a. 221 n. 65 - 98123 Messina --- C.F.: 80003660836
Tel. 090-710252/718352 --- Fax 090-674168
@.E. messina@avvocaturastato.it (Posta Elettronica)
P.E.C. messina@mailcert.avvocaturastato.it (Posta Elettronica Certificata)



Avvocatura dello Stato di Messina

SPESE, DIRITTI DI PROCURATORE E ONORARI DI AVVOCATO

per

ESA

contro

Preavviso di parcella del

MAZZEO STEFANO

Controparte:

Autorità: Tribunale ed equiparati

Valore della causa: fino a € 103.300 (L. 200.016.691)

DIRITTI E SPESE	Importo	Spese imp.	Sp. esenti
Posizione archivio	103,00	0,00	0,00
Disamina	26,00	0,00	0,00
Comparsa o memoria di costit.ne	103,00	0,00	0,00
Fascicolo e indice	26,00	0,00	0,00
Costituzione in giudizio	26,00	0,00	0,00
Consultazioni cliente	103,00	0,00	0,00
Esame scritti controparte	52,00	0,00	0,00
Ricerca documenti	26,00	0,00	0,00
Partecipazione udienze	52,00	0,00	0,00
Esame dispositivo	26,00	0,00	0,00
Esame sentenza definitiva	52,00	0,00	0,00
Ritiro fascicolo	26,00	0,00	0,00
	<u>621,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ONORARI	Importo
Studio controversia	838,00
Consultazioni col cliente	422,00
Redazione comparsa costituzione	665,00

1.925,00

Riepilogo:

Diritti	621,00
Onorari	1.925,00
Spese imponibili	0,00

2.546,00

Spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72

0,00

TOTALE EURO

2.546,00

(duemilacinquecentoquarantasei)

Ac 50% P.A. A 1.273,00

Giuseppe Antillo
Avvocato dello Stato

VISTO SI APPROVA
Per l'Avvocato Generale dello Stato
giusta delega conferita con
con circolare n.52 del 17/9/2014
L'Avvocato Distrettuale F.F.

Giovanna Cuccia



Avvocatura dello Stato di Messina

SPESE, DIRITTI DI PROCURATORE E ONORARI DI AVVOCATO

per

ESA

contro

MAZZEO STEFANO

Preavviso di parcella del
Controparte:

Autorità: Corte di Appello

Valore della causa: Fino a € 103.300 (L. 200.016.691)

	Importo	Spese imp.	Sp. esenti
DIRITTI E SPESE			
Posizione archivio	103,00	0,00	0,00
Disamina	26,00	0,00	0,00
Comparsa o memoria di costit.ne	103,00	0,00	0,00
Fascicolo e indice	26,00	0,00	0,00
Costituzione in giudizio	26,00	0,00	0,00
Esame scritti controparte	52,00	0,00	0,00
Ricerca documenti	26,00	0,00	0,00
Partecipazione udienze	52,00	0,00	0,00
Esame dispositivo	26,00	0,00	0,00
Esame sentenza definitiva	52,00	0,00	0,00
Ritiro fascicolo	26,00	0,00	0,00
Consultazioni cliente	103,00	0,00	0,00
	<hr/>		
	621,00	0,00	0,00
 ONORARI	 Importo		
Studio controversia	1.045,00		
Consultazioni col cliente	525,00		
Redazione comparsa di costituzione	952,00		
	<hr/>		
	2.522,00		
 Riepilogo:			
Diritti	621,00		
Onorari	2.522,00		
Spese imponibili	0,00		
	<hr/>		
	3.143,00		
Spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72	0,00		
	<hr/>		
TOTALE EURO	3.143,00		

(tremilacentoquarantatre)

Al 50% Pari A € 1.571,50

Giuseppe Anillo
Avvocato dello Stato

VISTO SI APPROVA
Per l'Avvocato Generale dello Stato
giusta delega conferita con
con circolare n.52 del 17/9/2014

L'Avvocato Distrettuale F.F.
Giovanna Cuccia



Avvocatura Distrettuale dello Stato
Via del Mille, 65
98122 MESSINA



N° 1524/2010 Sent.

N° 418/2007 Reg. Gen.

N° 11007/2010 Cron.

28/12/2010-39835 **CORTE DI APPELLO DI MESSINA**

ADS(Messina)

Scadenza 16/11/2011

CT 930/2005

Avv. FERRARA ANTONIO

SEZIONE LAVORO **ORIGINALE**

La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:

000270

Dott.ssa E. Blandaleone Presidente

Dott. L. Villari Consigliere

Dott.ssa E. Sturniolo Consigliere,

all'udienza collegiale del 16 novembre 2010

nella controversia vertente tra:

ESA - ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato di Messina.

APPELLANTE

CONTRO

MAZZEO STEFANO, nato Saponara 5 - 5 - 1954, rappresentato e difeso dall'
avv. Di Pietro. APPELLATO

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 4579/ 2006
del 18 - 12 - 2006.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Messina MAZZEO STAFANO, dipendente
dell'Ente Di Sviluppo Agricolo, in servizio presso la sede di Messina, espose che
egli era stato inquadrato nella area funzionale C posizione economica C 3s (ex
IX livello) con qualifica di ingegnere direttore coordinatore a far data dall' 1 - 10 -

2001 a seguito dall'applicazione della contrattazione collettiva integrativa decentrata dal CCNL comparto Ministeri; dedusse che in forza delle tabelle di equiparazione tra i profili professionali ESA e quelli della Regione Siciliana il personale dell'Area C era stato equiparato ai dirigenti amministrativi e tecnici della regione e che, pertanto, in forza dell'art.6 l.reg.10/2000 vantava il diritto all'inquadramento nella III fascia dirigenziale con l'attribuzione del trattamento economico previsto dall'art.35 e 36 del contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza di cui al DPRS 10 del 22.6.2001; chiese il riconoscimento del diritto all' inquadramento nella III fascia dirigenziale a decorrere dal 18 - 5 - 2000, con condanna dell'Ente alla corresponsione delle differenze retributive correlate a decorrere dal 1 - 10 - 2001.

Fissata l'udienza di discussione e notificato il ricorso introduttivo, si costituiva l'ESA, il quale oppose alle domande che la mancanza del regolamento di organizzazione impediva l'applicazione della legge 10/2000 ai dipendenti dell'ente e che, comunque, il ricorrente non poteva ritenersi equiparato ai dirigenti regionali; chiese il rigetto delle domande segnalando che la tesi propugnata dal ricorrente avrebbe comportato un aggravio di spese per l'ente in palese contesto con la finalità di contenimento delle spese per il personale, perseguita dalla legge 10/2000.

Con sentenza n. 4579 / 2006 del 18 - 12 - 2006 il giudice del lavoro accoglieva tutte le domande, riconoscendo il diritto all' inclusione nella III fascia dirigenziale e al conseguente trattamento economico di cui all' art.36 Ccr per l' area della dirigenza recepito con Dpr 10 / 2001, con decorrenza ai fini giuridici dal 17 - 5 - 2000 e ai fini economici dal 1 - 10 - 2001.

Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 5 - 3 - 2007 proponeva appello l' ESA, censurando le statuizioni della sentenza con riguardo alla immediata operatività dell' art.6, comma 1 L.r. 10 / 2000 sull' ordinamento della dirigenza,

senza che fosse stato preventivamente adottato il regolamento di organizzazione di cui all' art. 1 , comma 3 della stessa legge, chiedendo la riforma della decisione con il rigetto delle domande, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese.

MAZZEO STAFANO si costituiva contestando i motivi addotti a sostegno del gravame e ne chiedeva il rigetto.

All' udienza odierna, la causa è stata decisa dando pubblica lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell' esame della controversia occorre muovere dalla questione dell' applicabilità immediata al rapporto di lavoro del dipendente ESA del titolo I della l. reg. 10 / 2000, sollevata dalla difesa erariale fin dalla memoria difensiva di costituzione: bisogna infatti considerare per un verso che il dipendente fonda il suo diritto all' inquadramento come dirigente di III fascia sulla disposizione contenuta nell' art. 6 comma 1, L. reg. 10 / 2000, ricompreso nel titolo primo della legge, nella parte in cui istituisce la terza fascia dirigenziale, stabilendo che in essa sarà inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in sede di prima applicazione; per altro verso la stessa legge regionale all' art. 1, comma 3 stabilisce che Gli enti di cui al comma 1 - tra i quali è compreso pacificamente l' ESA - si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni

dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione. Il problema quindi insorge in quanto risulta dalle concordi deduzioni delle parti che al momento della proposizione dell'azione non era stato adottato il regolamento di organizzazione previsto dalla norma. Orbene, reputa il Collegio che al problema debba essere data risposta negativa, nel senso che non è possibile ritenere che la disposizione di inquadramento abbia immediata applicazione, essendo previsto che all'adeguamento alle nuove posizioni si provveda adottando appositi regolamenti di organizzazione, nel senso cioè che solo quando tali regolamenti saranno adottati si potrà procedere ai nuovi inquadramenti. In tal senso si è espresso recentemente il Supremo Collegio, con la sentenza Sez. lavoro, 10/05/2010, n. 11245, la quale ha ritenuto che *La legge regionale Sicilia n. 10 del 2000, nel disciplinare l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e di impiego - ivi compreso l'ordinamento della dirigenza, regolato dall'art. 6 della medesima legge - alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione stessa, stabilisce espressamente che detti enti debbano adeguarsi "anche in deroga alle disposizioni di legge che li disciplinano" al regime giudicio così introdotto adottando appositi regolamenti di organizzazione. Ne consegue che la nuova disciplina non è immediatamente operativa, dovendosi escludere in particolare che la regola possa ritenersi derogata con riguardo all'istituzione della terza fascia dirigenziale, prevista dall'art. 6 della legge reg. n. 10 del 2000, la cui introduzione postula necessariamente l'adozione delle norme regolamentari organizzative, finalizzate - in coerenza con il principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. - a collegare gli inquadramenti del*

personale rispetto all'assetto organizzativo dell'ente e alle conseguenti determinazioni in materia di organico. (Rigetta, App. Palermo, 12/01/2006).

Non essendo motivi per discostarsi da tale motivato convincimento, deve affermarsi che la nuova disciplina non è immediatamente operativa, necessitando l'adozione del regolamento di organizzazione secondo la procedura prevista per tale atto, con conseguente rigetto delle domande fondate su tale operatività.

Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella natura delle questioni trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese giudiziali di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ESA avverso la sentenza n. 4579 / 2006 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, così provvede:


accoglie l'appello e in riforma della decisione impugnata, rigetta le domande proposte da MAZZEO STEFANO;

compensa integralmente tra le parti le spese giudiziali.

Messina, 16 novembre 2010


Il Consigliere est.

(dott. L. Villari)



Il Presidente

(dott.ssa E. Blandaleone)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI
- 7 DIC 2010
IL CANCELLIERE B3 Meriberto Zangla